



Data 15/07/2021

A **Tutti i clienti**

Da Feinar Srl
Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121

Oggetto **Newsletter D. Lgs. 231/2001 - rassegna delle principali novità**

CONOSCIBILITA' DEL DATORE DI LAVORO DELLE PRASSI INCAUTE IN RAPPORTO ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E MAGGIOR PRODUTTIVITA'

Cassazione Penale, Sez. IV, 21 dicembre 2020 (ud. 2 dicembre 2020) n. 36778

In tema di reati colposi commessi con **violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro**, segnaliamo la sentenza con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della **conoscenza**, o **conoscibilità**, da parte del datore di lavoro di **prassi elusive delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza** diffuse all'interno del singolo stabilimento.

Nel farlo, i giudici di legittimità hanno aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui «**non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l'evento**» (in tal senso, si veda Sez. 4, n. 20833 del 15/05/2019).

In altro recente arresto – prosegue la pronuncia – la giurisprudenza ha chiarito che «**in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza**» (si veda Sez. 4, n. 32057 del 16/04/2019).

Nel caso di specie – conclude la Corte – «**neppure è stata argomentata nella sentenza impugnata la prova dell'esistenza di una prassi in tal senso; ma, quand'anche tale prova fosse emersa in giudizio, sarebbe stato comunque necessario accertare ulteriormente – quanto meno in via logica, e non certo sulla sola base dell'astratta posizione di garanzia – che il datore di lavoro fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta**»

L'infortunio mortale, secondo l'assunto accusatorio, si sarebbe verificato all'interno dello stabilimento della società mentre il dipendente infortunato lavorava al quadro comandi di un macchinario per la cesoia tura e punzonatura di fogli metallici. Ad un tratto il meccanismo della macchina si inceppava e l'operaio si sarebbe introdotto nell'area pericolosa attraverso un cancelletto realizzato abusivamente anziché attraverso l'apposito varco protetto, munito di fotocellule che avrebbero bloccato il funzionamento della macchina; perciò, mentre egli tentava di sbloccare la macchina rimuovendo il materiale che l'aveva inceppata, il carrello di alimentazione improvvisamente ripartiva e lo travolgeva, cagionandone la morte.

Secondo l'imputazione, formulata non solo a carico del datore di lavoro ma anche nei confronti di altri soggetti facenti parte dell'organigramma della società e ritenuti quindi garanti della salute dei lavoratori, l'addebito era quello di aver disposto la realizzazione del cancelletto abusivo da cui la vittima era entrata nella

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





zona a rischio del macchinario, laddove, se egli si fosse introdotto in tale area attraverso l'apposito varco munito di fotocellule, il macchinario si sarebbe automaticamente bloccato, consentendo in sicurezza l'operazione di rimozione del materiale che lo aveva inceppato.

Alla Società veniva addebitato anche l'illecito amministrativo previsto dal D. Lg. 231/2001, correlato al reato attribuito al soggetto apicale, perché secondo l'impostazione accusatoria sarebbe stato commesso nell'interesse e a vantaggio della medesima società mediante l'omissione delle misure di prevenzione previste dalla legge allo scopo di eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso.

La Cassazione, oltre ad aver riscontrato nella sentenza di secondo grado una serie di errori, ha ritenuto che non sarebbe emerso in alcuno dei passaggi argomentativi della sentenza di condanna che l'istruttoria abbia riguardato la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, della presenza del cancelletto abusivo.

È comunque interessante evidenziare che la Società, che era stata condannata al termine del processo d'appello perché la funzione del cancelletto abusivo sarebbe stata quella di risparmiare, evitando l'interruzione del ciclo produttivo a vantaggio della Società medesima, ha lamentato in sede di legittimità un travisamento per omissione delle testimonianze fornite dal perito e dal consulente tecnico della difesa, in base alle quali la funzione del cancelletto non avrebbe avuto nulla a che vedere con logiche di risparmio, bensì sarebbe stata quella di consentire agli operai di caricare più agevolmente gli utensili.

Prima un necessario inciso per un inquadramento, seppur molto sintetico.

Con l'art. 9 della legge delega n.123 dell'agosto 2007, è stato inserito nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001 l'art. 25 seppie e dunque al catalogo dei reati presupposto si sono aggiunti i reati di omicidio e lesioni personali colpose per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, quali presupposti per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Anche in relazione a tali reati, presupposto indefettibile per l'integrazione dell'illecito è la sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente, ricollegabile all'illecito commesso da soggetto organicamente o funzionalmente collegato all'ente stesso.

Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, i due termini di interesse e vantaggio non devono considerarsi alla stregua di una endiadi, dovendo l'interesse dell'ente essere qualificato come l'obiettivo cui è finalizzata, con valutazione ex ante, la condotta del soggetto che agisce e dovendosi invece apprezzare il vantaggio non quale obiettivo che indirizza l'azione criminosa, ma quale risultato ex post che oggettivamente deriva dall'azione, sia nei casi in cui essa fosse finalizzata a soddisfare l'interesse dell'ente, sia nei casi in cui, pur difettando questa finalizzazione iniziale, l'ente abbia comunque di fatto tratto un beneficio giuridicamente apprezzabile dalla consumazione del reato.

Ciò premesso, in giurisprudenza esiste ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale i criteri di imputazione oggettiva del reato consistenti nell'interesse e nel vantaggio possono essere rinvenuti anche nel risparmio sui tempi della produzione, sui costi della sicurezza o addirittura un disinteresse aziendale per il tema della sicurezza sul lavoro.

A fronte dell'astrattezza e della genericità che contraddistinguono i concetti di interesse e vantaggio, ancora vaghi nonostante i numerosi arresti giurisprudenziali, diventa fondamentale stimolare la valutazione del singolo caso offrendo elementi difensivi probatori in più possibile concreti e puntuali.

Si segnala una decisione della Corte d'appello di Milano (sentenza n. 9592 dell'11 ottobre 2017) che ha così statuito: "condivisibile invece la linea difensiva quanto all'insussistenza della contestata responsabilità amministrativa della Società, ed invero a fronte del vantaggio ravvisato nel capo di imputazione (ovvero il preteso risparmio derivante dall'omessa interruzione del funzionamento dell'accoppiatrice che avrebbe comportato una temporanea almeno parziale interruzione dell'attività lavorativa) non può sottacersi che, così

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





come osservato dal consulente tecnico della difesa, il non riposizionare le protezioni, qualora abbassate per una specifica esigenza di pulizia dei rulli tra una produzione e l'altra e non fermare la macchina provoca un risparmio di tempo talmente impercettibile da essere inesistente sul piano della produttività dell'azienda.".

Analoga valutazione in concreto è stata stimolata dalla difesa dell'ente anche nel processo nell'ambito del quale si è approdati alla sentenza di Cassazione n. 36778/2020.

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

